

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Irrilevanti fiscalmente i contributi erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica Coronavirus

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta a interpello 19.1.2021 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **i contributi erogati per il sostegno della cultura** a norma dell'art. 90 del DL 18/2020 **a fronte dell'emergenza epidemiologica non sono imponibili** per effetto del regime di esenzione previsto dall'art. 10-bis del DL 137/2020. Tale disposizione stabilisce che **i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale** a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza), **da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione** e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP** e non rilevano **ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR**. Secondo l'Agenzia delle Entrate, con tale disposizione il **legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19 il regime esentativo** previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici.

Premessa

Con la risposta a interpello 19.1.2021 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **i contributi erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica per il sostegno al settore della cultura** a norma dell'art. 90 del DL 18/2020 **non sono imponibili per effetto del regime di esenzione** previsto dall'art. 10-bis del DL 137/2020.

Osserva

L'Agenzia delle Entrate ha applicato per la prima volta la **nuova disposizione introdotta nel DL "Ristori" convertito**.

Irrelevanza fiscale dei contributi Coronavirus

Ai sensi dell'art. 10-bis co. 1 del DL 28.10.2020 n. 137 convertito (c.d. DL "Ristori"), inserito in sede di conversione in legge - rubricato "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19" - **i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, **da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione**, spettanti "ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi":

- ➔ **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- ➔ **non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61** (pro rata di deducibilità degli interessi passivi) e 109 co. 5 del TUIR (pro rata "generale" di deducibilità dei costi).

Osserva

Tali disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 10-bis co. 2 del DL 137/2020, **nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea** del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, e successive proroghe.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 46 in commento, ha affermato che, con tale disposizione, **il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi** erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 **il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici** (art. 27 del DL 18/2020, relativo alle indennità, e art. 25 del DL 34/2020, relativo al contributo a fondo perduto "generale").

Contributi per il sostegno al settore della cultura

In applicazione del riportato art. 10-bis del DL 137/2020, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate **i contributi per il sostegno degli autori**, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi **che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore**, erogati ai sensi dell'art. 90 del DL 18/2020 (DL "Cura Italia"), in fase di erogazione:

- ➔ **non sono da assoggettare a ritenuta alla fonte** a titolo di acconto IRPEF;
- ➔ **non sono quindi imponibili nei confronti dei percettori**.

Quanto alla misura agevolativa in questione, si ricorda che **l'art. 71-octies co. 3-bis della L.633/41 destina la quota pari al 10% dei compensi** annualmente incassati per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (c.d. "copia privata") a **finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole**, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Tenuto conto che, per quest'anno, sarebbe stato inverosimile procedere all'assegnazione di tali somme con le modalità ordinarie, **l'art. 90 del decreto "Cura Italia" ha previsto che le stesse fossero destinate agli autori**, agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai lavoratori autonomi **che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.**

Il DM 30.4.2020 ha definito i **requisiti per l'accesso al beneficio, in ragione anche del reddito dei destinatari.**

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti .

CSA International Consulting Srl

Milano, 11 febbraio 2021